



Consorzio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel.: 0122640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Regolamento 2021 per il prelievo delle specie coturnice, fagiano di monte e pernice bianca

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi della DGR n. 94-3804 del 27/04/2012 e s.m.i., della DGR del 1° ottobre 2021, del Calendario venatorio regionale 2021/22 e delle deliberazioni del Comitato di gestione.

2. Sono nominativamente autorizzati al prelievo della coturnice e del fagiano di monte esclusivamente i cacciatori sul cui tesserino venatorio regionale è stato apposto dal CATO3 lo specifico timbro con la seguente dicitura: "AUTORIZZATO CACCIA TIPICA FAUNA ALPINA NEL CATO3". Ai sensi delle norme regionali, il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente nel CA di residenza venatoria. Congiuntamente all'apposizione del timbro sul tesserino, sono rilasciati i contrassegni numerati da applicare ai capi abbattuti. La caccia alla pernice bianca è invece consentita esclusivamente ai cacciatori in possesso di specifica cartolina autorizzativa nominale rilasciata dal CATO3 a seguito dei criteri integrativi deliberati dal Comitato di gestione.

3. Il contrassegno va apposto all'ala dell'animale abbattuto, rimuovendo le tacche relative alla data del prelievo. Il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto presso uno dei centri di controllo del CATO3 dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda di rilevamento dati attestante la liceità del prelievo.

4. Il piano numerico di prelievo delle specie oggetto del presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale per la stagione venatoria 2021/22, è il seguente:

SPECIE	NUMERO CAPI	CALENDARIO
Coturnice	20	Dal 03/10 al 28/11 nelle giornate di mercoledì e domenica
Fagiano di monte	15	
Pernice bianca	4	Dal 03/10 al 27/10 e dal 31/10 al 28/11 <u>esclusivamente su assegnazione nominativa</u> nelle giornate di mercoledì e domenica

5. Il prelievo è autorizzato sino al completamento del piano numerico per ciascuna specie con le seguenti limitazioni. Coturnice: massimo 10 capi nel Distretto Condove (l'intero territorio comunale), 10 capi nel rimanente territorio comprensoriale; Pernice bianca (solo per i cacciatori specificamente autorizzati): Distretto Val Sangone 2 capi; Distretto Valli Susa e Genischia 2 capi.

Al fine di evitare eventuali significativi sforamenti, la caccia potrà essere chiusa anticipatamente in caso di prossimità al raggiungimento del piano di prelievo deliberato dalla Giunta Regionale. L'eventuale chiusura anticipata del prelievo sarà pubblicizzata con specifici avvisi sulle bacheche comprensoriali, presso gli uffici e sul sito internet www.cato3.it.

6. L'esercizio venatorio a queste specie è **vietato** su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve e nei SIC, ad eccezione del SIC Rocciamelone dove invece è consentito **esclusivamente** il prelievo di coturnice e fagiano di monte **utilizzando soltanto munizionamento senza piombo**.

7. Il cacciatore, prima di ogni uscita, deve verificare se la caccia non sia già stata chiusa ai sensi dell'art. 5 e deve imbucare l'apposito tagliando, debitamente compilato, nelle cassette ubicate nei seguenti Comuni:

Almese	Cimitero lato Est (strada prov. n. 197)	Condove	Passo carraio A.I.B. dietro Comune
Bussoleno	Via Fontan 38	Giaveno	Portone principale Com. Montana
Bruzolo	Comune	Mattie	Comune
Caprie	Comune	Meana	Comune
Caselle	Comune	Mompantero	Comune
Chianocco	Comune	Novalesa	Comune
Chiusa S. Michele	Via Barella, 2	S. Antonino	Piazza Don O. Cantore angolo Via Torino
Coazze	Peso pubblico	S. Giorio	Sede CATO3
Colle Braida	Presso Bar/ristorante (solo cassetta)	Venaus	Campo sportivo
Cumiana	V. Vittorio Veneto (lato interno al giardino)	Villar Focchiardo	Piazza Abegg

Il tagliando deve essere imbucato nel Comune di inizio caccia o nella cassetta più vicina alla località di inizio caccia.

8. Il carniere massimo consentito è di quattro capi annuali complessivi, con il limite giornaliero di due capi di fauna stanziale stabilito dal calendario venatorio regionale ed il limite di due capi giornalieri per la coturnice e di un capo giornaliero per il fagiano di monte.

9. Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

10. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla normativa vigente.